

REDDITO IMPRESA E IRAP

“Finanziarizzazione” dei costi di transazione per tutti

di Fabio Landuzzi

Il principale effetto dell'applicazione del **criterio del costo ammortizzato**, in assenza di attualizzazione – ovvero, laddove non è richiesto tenere conto del **“fattore temporale”** in quanto non vi è una significativa differenza fra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione ed il tasso di interesse di mercato – è quello di determinare la c.d. **“finanziarizzazione”** dei **costi di transazione**.

In altri termini, quei costi che, in assenza del criterio del costo ammortizzato, e quindi sino al bilancio 2015, venivano sostenuti e iscritti fra **gli oneri pluriennali** per poi essere imputati a conto economico negli esercizi successivi come **ammortamenti** lungo la durata del mutuo, ora, secondo il criterio del costo ammortizzato, devono essere **“trasformati”** in **oneri finanziari**. Questo processo di **“finanziarizzazione”** si ottiene mediante la determinazione del **tasso effettivo di interesse** dell'operazione che, appunto, altro non è se non quel tasso che si calcola tenendo conto del peso assunto dai costi di transazione sull'**onere finanziario effettivo dell'operazione**.

Pertanto, il calcolo del tasso effettivo di interesse è semplicemente l'operazione matematica necessaria per consentire la **trasformazione dei costi di transazione in oneri finanziari**, e per fare in modo che, in ultima analisi, anziché essere imputati a conto economico come ammortamenti, tali costi di transazione siano imputati nel corso della durata del mutuo proprio come **maggiori oneri finanziari**.

Se questo è il risultato a cui giungono i soggetti **Oic Adopter** che redigono il **bilancio in forma ordinaria**, vi è da domandarsi se da questo effetto di finanziarizzazione dei costi di transazione possano invece ritenersi esclusi coloro che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)) oppure le **microimprese** ([articolo 2435-ter cod. civ.](#)); per tali soggetti, infatti, è consentito **derogare alla applicazione del criterio del costo ammortizzato** e quindi rilevare i debiti al **valore nominale**.

Ebbene, occorre avere riguardo a quanto a tale scopo prescrive il **principio contabile Oic 19**, e precisamente:

- al **57**, in riferimento proprio a tali soggetti e con riguardo alla **rilevazione originaria**, si afferma che i **“costi di transazione (...) sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale”**;
- al **70**, con riguardo alle **valutazioni successive**, si afferma che **“i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del**

*prestito a quote costanti ad **integrazione degli interessi passivi nominali**”.*

Dalle richiamate prescrizioni si evince quindi che **anche per i soggetti “abbreviati” e per le “microimprese”** che decidono di non rappresentare in bilancio i debiti secondo il criterio del costo ammortizzato:

- **non è più consentito capitalizzare i costi di transazione fra gli oneri pluriennali** e quindi imputarli a conto economico mediante quote di ammortamento;
- **occorre utilizzare la tecnica del risconto**, ai fini della loro imputazione per competenza temporale lungo la durata del prestito;
- la loro **imputazione al conto economico** va ad alimentare la voce del **costo per interessi**, determinando così in ultima analisi l'effetto della loro **“finanziarizzazione”**.

E' evidente che il risultato a cui perviene questa rappresentazione contabile, che determina in sostanza una sorta di parziale allargamento del criterio del costo ammortizzato, ha **effetti sul piano fiscale** con riguardo:

- all'assoggettamento di tali oneri all'[articolo 96 del Tuir](#), ai fini della loro deduzione Ires;
- alla **non deducibilità ai fini Irap** in conseguenza della loro classificazione fra gli oneri finanziari.

Probabilmente, potrebbero rimanere esclusi da tali effetti solo quei costi di transazione che, in forza del **“postulato della rilevanza”**, potrebbero non essere riscontati lungo la durata del prestito.

Seminario di specializzazione
**NULLITÀ E FALSITÀ DEL BILANCIO E
DELLE DICHIARAZIONI FISCALI**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)